



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
Sezione II Civile  
RG 1198/2023**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 27 novembre 2023

**DA**

**IN PROPRIO**

Il Tribunale  
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 27 novembre 2023 l'Istante ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;

osserva quanto segue.

Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

- Parte ricorrente ha documentato di essere uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), CC.II.;
  - Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
  - Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  - È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
  - il divieto delle azioni esecutive e cautelari, che comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso, consegnerà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151; il liquidatore dovrà valutare, in sede di programma di liquidazione, se subentrare o meno nelle procedure esecutive individuali in corso;
  - in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza del liquidatore;
- ritenuto che deve essere ordinato al liquidatore di:
- comunicare al datore di lavoro del ricorrente la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi;



- comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) effettuati in data successiva al presente provvedimento;

ritenuto che il liquidatore deve essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ritenuto che deve infine essere disposto che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo determinato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II., ove sussistente e con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del consumatore
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott.
- 3) NOMINA liquidatore l'OCC Protezione Sociale Italiana - Segretariato sociale di Nerviano – in persona del Gestore della crisi, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) ORDINA al liquidatore di comunicare al datore di lavoro del ricorrente la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi;
- 8) ORDINA al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) effettuati in data successiva al presente provvedimento;
- 9) DIPONE che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo fissato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II., ove sussistente e con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
- 8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà (sito nel Comune di

nonché, del caso, al PRA, ai fini della trascrizione.



9) AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.  
Così deciso in Milano, il 30 novembre 2023.

Il Giudice est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



pagina 3 di 3